



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-08-2002 (punto N. 12)

Delibera

N.894

del 26-08-2002

Proponente

TITO BARBINI

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Paolo Baroncini

Estensore: Sabrina Nuti

Oggetto:

Determinazione delle forme di caccia in mobilità e disciplina degli accessi di cui al Regolamento Regionale 3/96.

Presidente della seduta:

CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta:

CARLA GUIDI

Presenti:

PAOLO BENESPERI

AMBROGIO BRENNÀ

RICCARDO CONTI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

TITO BARBINI

CHIARA BONI

SUSANNA CENNI

TOMMASO FRANCI

ENRICO ROSSI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la L.R. n.3 del 12 gennaio 1994, di recepimento della legge 157/92;

Vista la L.R. n. 20 del 10 giugno 2002, che approvava il calendario venatorio regionale;

Visto il Reg.Reg. n.3/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del reg. reg. 3/1996 determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Visti gli accordi sottoscritti dalla Regione Toscana con le regioni dell'Umbria e del Lazio nei quali è prevista la possibilità per i cacciatori di tali regioni di effettuare nelle Regioni ospiti la caccia alla selvaggina migratoria anche in forma vagante;

Considerato altresì che la Toscana consente a tutti i cacciatori italiani di accedere, attraverso il proprio sistema di teleprenotazione agli A.T.C. toscani per la caccia alla selvaggina migratoria e agli ungulati secondo quanto disposto dal regolamento regionale 3/96 già citato;

Rilevato che il sistema di prenotazione ha per la Regione Toscana un costo aggiuntivo per la gestione dei cacciatori non residenti;

Informate con nota n.103/26839/15.2 del 21 luglio 1998 le Regioni italiane che in assenza di specifici accordi i costi di esercizio per la teleprenotazione sarebbero stati addebitati ai cacciatori che utilizzano il sistema;

Valutata in Euro 16 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare, a titolo di rimborso forfetario delle spese per la fruizione del sistema regionale toscano di teleprenotazione;

Rilevato che la Regione Liguria ammette l'accesso ai propri A.T.C., dei cacciatori toscani con l'uso del sistema di teleprenotazione della Toscana stessa;

Ritenuto, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana, tenuto conto delle esigenze di programmazione, di consentire l'accesso per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità, giornalmente fino a 10 cacciatori per ogni A.T.C. toscano, provenienti da Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA

- i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato appositi accordi con la regione Toscana, che fruiscono della mobilità in Toscana, possono svolgere la caccia alla selvaggina migratoria anche nella forma vagante e con l'uso del cane secondo quanto stabilito dai singoli calendari venatori provinciali;

- i cacciatori extraregionali per accedere al sistema di teleprenotazione della toscana dovranno dimostrare di aver versato la somma di Euro 16 su un bollettino di cc. Postale intestato all'ARSIA a rimborso delle spese di gestione del servizio;

- di fissare in n.10, in ogni A.T.C. della Toscana ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n.3/96 e successive modifiche ed integrazioni, il numero massimo giornaliero di cacciatori che possono accedere in mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento provenendo da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana;

- i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli ATC Toscani, provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l'apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli ATC toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l'accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre durante la prima settimana di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli A.T.C. toscani come ulteriore A.T.C. possono svolgere la caccia negli ATC toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla regione di provenienza.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.2, comma 3, L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BARONCINI

Il Coordinatore
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI